



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

B A R I

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111

pec: enteirrigazione@legalmail.it

DECRETO N° 079

Ufficio Finanze e contabilità

DEL 24-04-2024

OGGETTO: Ricorso ex art. 433 c.p.c. innanzi alla Corte d'Appello di Bari – Sez. Lavoro R.G. n. 615/2021 – [REDACTED] c/ EIPLI; parziale modifica ed integrazione Decreto Commissariale n. 610 del 04 novembre 2022.

IL COMMISSARIO

Visto il D.M. 618448 dell'08 novembre 2023 con cui l'avv. Luigi Giuseppe Decollanz viene nominato, e quindi riconfermato, Commissario dell'Eipli: *“A decorrere dal 15.11.2023 e fino al 31.12.2024 e comunque non oltre la data di adozione delle misure di cui all'art.21 c.11 del decreto legge 201/2011”*;

Visto il Decreto Comm. n° 683 del 28.11.2022 di insediamento dell'Avv. L. G. Decollanz a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, ed il decreto commissariale n. 457 del 10.11.2023 di presa d'atto del citato D.M. 618448 dell'08 novembre 2023;

Premesso che il [REDACTED] in data 5.04.2017 ha notificato all'Eipli ricorso ex art. 414 c.p.c. presentato innanzi al Tribunale del lavoro di Bari R.G. n. 13943/2016, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) *accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca dell'incarico di Responsabile dell'ufficio di [REDACTED] di cui al Decreto n. 1347/2011 e del relativo trattamento retributivo riconosciuto con Decreto Commissariale n. 2068 del 22.07.2013;*
- 2) *accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione del trattamento retributivo riconosciuto con Decreto Commissariale n. 2068 del 22.07.2013, come disposta dal Decreto Commissariale n. 181 del 20.04.2016;*
- 3) *accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme trattenute sulla retribuzione mensile nella misura del 25% a partire dal mese di agosto 2016, come disposta con decreto commissaria n. 349 del 18/07/2016 e successiva nota commissariale n. 3204/6 del 29/07/2016;*

- 4) per l'effetto, condannare l'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari al Viale Japigia n. 184, alla reintegra di esso ricorrente nell'incarico di [REDACTED] precedentemente svolto, con condanna al pagamento del trattamento retributivo riconosciuto con Decreto Commissariale n. 2068 del 22.07.2013 a partire dalla data di sospensione del medesimo trattamento (1.04.2016) a quella dell'effettiva reintegrazione nell'incarico;
- 5) in ogni caso accertare e dichiarare che la certificata condizione di grave alterazione psico-fisica del ricorrente è da considerare in correlazione modale qualitativa e cronologica con lo stress maturato a seguito dell'illegittimo comportamento dell'Eipli, con violazione degli artt. 2043 e 2087 c.c.;
- 6) accertare e dichiarare che l'atto di revoca ritorsivo e/o nullo patito dal ricorrente ha determinato un pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona, Costituzionalmente garantiti (danno professionale e all'onore, psichico ed esistenziale);
- 7) per l'effetto condannare l'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di € 40.000,00 a titolo di danno da dequalificazione ed all'onore, nella misura di € 30.000,00 a titolo di danno psichico, e nella misura di € 40.000,00; a titolo di danno esistenziale, in considerazione della natura intensità e durata delle compromissioni esistenziali e delle sofferenze provocate dal comportamento dell'EIPLI, o nella somma che l'ILL.mo Tribunale in via equitativa voglia liquidare ai sensi dell'art. 1226 c.c. Rivalutazione ed interessi come per legge ex art. 429 c.p.c.;
- IN VIA SUBORDINATA, previa dichiarazione di illegittimità e/o nullità dei summenzionati decreti, condannare l'Eipli al pagamento a titolo di danno ingiusto ex art. 2043 c.c. delle quote di retribuzioni maturate alla data (1.04.2016) di sospensione del trattamento retributivo riconosciuto con decreto n. 2068 del 22.07.2013 e/o dalla revoca dell'incarico di capo di gabinetto a quella dell'emissione della sentenza ovvero in misura equitativa.

nell'ambito del descritto contenzioso con Decreto Commissariale n. 119 del 24.04.2017 l'Ente ha disposto la rituale e tempestiva costituzione in giudizio per il tramite di un legale del libero foro;

il predetto giudizio innanzi al Tribunale del lavoro di Bari si è concluso con sentenza depositata il 26/10/2020 n. 3285/2020, in forza della quale è stata integralmente rigettata la domanda avanzata dal [REDACTED]

avverso la suddetta sentenza n. 3285/2020 il [REDACTED] ha proposto ricorso innanzi alla Corte d'Appello di Bari – Sez. Lavoro R.G. n. 615/2021, chiedendo l'accoglimento della domanda formulata con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato l'11/11/2016;

Considerata la competenza altamente qualificata e settoriale nella materia del diritto del lavoro richiesta dalla controversia, con Decreto Commissariale n. 610/2022, per la costituzione nel predetto giudizio, è stato conferito apposito incarico congiunto al

Prof. Avv. Antonio De Feo (cod. fisc. [REDACTED]), nonché all'Avv. Rocco Amato (cod. fisc. [REDACTED]) stabilendo un compenso complessivo di € 6.100,00 oltre oneri legge, da distribuirsi nella misura del 50% per ciascun professionista;

- Atteso** che nelle more del descritto giudizio il Prof. Avv. Antonio De Feo è deceduto;
- Ritenuto** che allo stato si rende necessario sostituire il Prof. Avv. Antonio De Feo al fine di portare a compimento le attività di difesa dell'Eipli sino a definizione del giudizio in corso;
- Ritenuta** la propria competenza in virtù del D. M. innanzi citato;

D E C R E T A

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Decreto, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;
2. a parziale modifica ed integrazione del Decreto Commissariale n. 610 del 4 novembre 2022, di nominare nel giudizio pendente innanzi alla Corte d'Appello di Bari sez. Lavoro R.G. n. 615/2021, di cui in narrativa, in sostituzione del Prof. Avv. Antonio De Feo l'Avv. Marco De Feo (cod. fisc. [REDACTED]), con studio in Bari al C.so Vittorio Emanuele II n. 143;
3. di confermare il complessivo impegno di spesa già assunto con Decreto Commissariale n. 610 del 4 novembre 2022;
4. di notificare il presente provvedimento al professionista interessato di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Commissario

(Avv. Luigi Giuseppe Decollanz)

